

2 novembre 2011

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Lombardia

Via Giovanni Battista Pirelli, 2920124 Milano (MI)

Informativa sulla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni ai sensi del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246 convertito in l. 4 giugno 1938, n. 150

Faccio seguito alla corrispondenza intercorsa con il Presidente dell'ordine dei Geologi della Lombardia per sintetizzare gli aspetti più importanti e significativi del Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938 n. 246 relativo alla "Disciplina sugli abbonamenti alle radioaudizioni" (di seguito il "Decreto") ed in particolare i temi inerenti al pagamento del canone di abbonamento RAI (di seguito il "Canone").

Definizione

Il canone RAI è inteso come una mera imposta e viene comunemente definito "abbonamento" (Sentenze Corte Costituzionale n. 284 del 26/06/02 e n. 81 dell'8/6/1963 - Sentenza Corte di Cassazione del 03/08/93 n. 8549). Tale abbonamento si rinnova tacitamente di anno in anno e l'utente, salvo che abbia dato tempestiva comunicazione di disdetta, è obbligato al pagamento del canone ogni anno nei termini stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto, chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento.

Trattandosi di un'imposta sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere corrisposto indipendentemente dall'utilizzo o meno del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.

Vale la pena evidenziare che la prassi e la normativa di riferimento prevedono che anche il semplice utilizzo dell'apparecchio televisivo come monitor per il computer o per la visione di videocassette, comporti l'obbligo al pagamento del canone di abbonamento alla televisione in quanto, come già evidenziato, la semplice detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità

STUDIO LEGALE PENCO

del relativo utilizzo ne comporta il relativo pagamento (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza cassazione 3/8/1993 n. 8549).

Pertanto, la destinazione dell'apparecchio televisivo ad uso diverso (visione di nastri preregistrati, utilizzazione come terminale per *home-computer* o come monitor per video-games) non ne esclude l'adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive e comporta comunque l'obbligo a corrispondere il canone di abbonamento.

La norma specifica, inoltre, che il Canone debba essere corrisposto anche nei casi di mancata visione dei programmi RAI o nei casi di mancata ricezione del segnale dovute *inter alia* alle situazioni di "zone d'ombra" (Sentenza cassazione 3/8/1993 n. 8549) e anche in caso di utilizzo dell'apparecchio televisivo limitatamente ai programmi delle TV private, straniere e a pagamento, con esclusione quindi delle trasmissioni messe in onda dalla RAI.

Abbonamento ordinario e speciale

Ad oggi esistono due tipi differenti di canone di abbonamento: i) ordinario, dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare; ii) speciale, dovuto da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare.

i) Ordinario

Nel caso dell'abbonamento per uso privato il canone è unico e copre tutti gli apparecchi detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 223 del 1990, i Canoni per gli apparecchi televisivi siti nella seconda casa non sono più dovuti.

ii) Speciale

Nel caso dell'abbonamento speciale sono tenuti a pagare il canone tutti coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

L'obbligo al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 27 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246 e dall'art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458, sorge a seguito della semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive detenuti in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

L'abbonamento speciale ha validità limitata all'indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un abbonamento per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca).

STUDIO LEGALE PENCO

L'abbonamento speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta dell'abbonamento alla RAI nei termini e con le modalità indicate.

Esenzioni

Ai sensi del Regio Decreto Legge 9 Settembre 1937, n. 2041 sono esentati dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento le Scuole (materne, elementari, di istruzione secondaria nonché gli istituti di istruzione superiore e le Università) a scopo didattico; i Centri sociali diurni per anziani; gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle Province, aventi finalità non a scopo di lucro.

Conclusioni

Al di fuori dei casi da ultimo menzionati, il Canone RAI è dovuto (indipendentemente dall'uso o meno di internet).

Non è, infatti, l'utilizzo di internet a costituire il presupposto dell'obbligo di pagamento, ma la mera detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

* * *

Si tratta ovviamente di una prima ricognizione della materia, ma spero di aver chiarito i termini generali della materia in oggetto.

Resto a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti

(Avv. Massimo Penco)